

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTIOLI, SCALIA, CORSI, DEL BUE, TRABACCHINI,  
GIUNTELLA, RUTELLI, STRADA, RONCHI, ENRICO  
TESTA, INGRAO**

Modifiche al decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica

*Presentata il 4 settembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In poche ore, nel febbraio 1989, fu votata alla Camera e al Senato la conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, che stabiliva la realizzazione nel sito di Montalto di Castro di una centrale termoelettrica policombustibile di potenza pari a 3300 Mw.

Non è azzardato sostenere che la più parte dei parlamentari diedero il loro consenso sulla base dell'urgenza di dare sistemazione alla situazione delle diverse migliaia di lavoratori che si trovavano in cassa integrazione a partire dall'interru-

zione dei lavori per la costruzione, nel medesimo sito, della centrale nucleare. La situazione di emergenza connessa con tale acuta tensione sociale non permise una più accurata ponderazione del merito della scelta che si operava e tuttavia questa scelta ha aperto nuove e maggiori contraddizioni che, di fatto, rendono oggi ancora più precaria la stabilizzazione del cantiere aprendo tensioni sociali ancora più acute con la popolazione della Maremma, e soprattutto essa non appare, da diversi punti di vista, la più opportuna.

1. La direzione privilegiata dei venti nel sito scelto per la localizzazione dell'impianto — già studiata all'epoca dell'insediamento nucleare — investe direttamente il centro abitato di Montalto di Castro rovesciando su di esso — anche nel caso di adozione delle migliori tecnologie disponibili per questo tipo di impianto — alcune tonnellate al giorno di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, particolato, con conseguenze di morbilità certe, documentate nella letteratura internazionale.

2. Il sito dei Pian dei Gangani si colloca al centro di un triangolo — quello che ha i suoi vertici nell'Argentario e nei centri di Tarquinia e di Sovana — che racchiude una zona che è bacino di attrazione dei grandi flussi del più qualificato turismo internazionale, a causa degli stupendi centri storici e dei paesaggi di incomparabile bellezza. Questa situazione è inconciliabile con la gigantesca struttura prevista, con la enorme e altissima ciminiera, con il rilascio di centinaia di tonnellate al giorno di inquinanti, con il pennacchio che, in calma di vento, formerebbe una cappa maleodorante sulla zona, mentre in condizioni di vento di direzione più probabile investirebbe, come già osservato, l'abitato di Montalto di Castro e, in subordine, la zona dell'Argentario.

3. La zona citata rappresenta poi uno dei principali insediamenti produttivi dal punto di vista di un'agricoltura pregiata. Fertilità dei suoli, favorevoli condizioni irrigue, clima particolarmente mite sono alla base di questa importante sede di approvvigionamento alimentare soprattutto per Roma, mentre notevole è il reddito prodotto e l'occupazione conseguita. È dunque superfluo dilungarsi sulla gravità del danno che l'insediamento della centrale termoelettrica policombustibile apporterebbe a questo sistema produttivo.

4. A poco più di 30 km a sud del sito prescelto si trova il polo termoelettrico di Civitavecchia che, con i suoi 4.000 MW di potenza, rappresenta quasi un decimo dell'intera potenza elettrica del nostro Paese. Pertanto, l'ulteriore insedia-

mento di altri 3.300 MW a Montalto di Castro collocherebbe nel citato tratto di costa una concentrazione enorme di impianti con il conseguente carico di inquinanti e gli effetti sinergici dei due poli: una penalizzazione certamente iniqua per la Maremma e una concentrazione discutibile dal punto di vista tecnico, strategico, sanitario e sociale.

Queste motivazioni appaiono giustificare la netta e unanime opposizione delle popolazioni locali all'insediamento previsto.

Di questa opposizione si fece interprete immediatamente il consiglio comunale di Montalto di Castro che, respingendo l'imposizione della gigantesca centrale policombustibile, si fece però carico sia dei problemi dell'occupazione che dell'approvvigionamento di energia elettrica del paese e si dichiarò disponibile ad una ragionevole soluzione: realizzazione di un impianto di taglia non superiore a quella già prevista per l'impianto nucleare (2000 MW) ed alimentato soltanto a gas. È noto infatti che a tale combustibile non sono associati rilasci di SO<sub>2</sub> e di particolato e anche l'emissione di CO<sub>2</sub> risulta più contenuta a parità di energia prodotta.

Inoltre, anche l'impatto visivo di un impianto a gas di queste dimensioni può essere contenuto entro limiti accettabili per il paesaggio.

Su questa scelta è ragionevole attendersi il consenso della popolazione e, comunque, essa incontrerebbe sicuramente minori ostacoli in fase di realizzazione. La scelta operata dalla legge di cui si chiede la modifica, invece, pur effettuata, come ricordato, per venire incontro alla situazione occupazionale, finirebbe per essere ritardata e probabilmente vanificata dalla netta e comprensibile opposizione locale e dalle iniziative politiche e giudiziarie che da essa nascerebbero.

La presente proposta di legge, pertanto, mentre mantiene la scelta del sito di Montalto di Castro per un insediamento di carattere energetico, ne delimita la potenza ai 2.000 MW del precedente pro-

getto nucleare ed indica nel gas il combustibile da utilizzare.

Inoltre, questo intervento del legislatore ha anche la finalità di ricondurre sotto la disciplina della legge ulteriori iniziative che potrebbero arrecare altri danni all'ambiente della Maremma.

È noto infatti che, per tranquillizzare le popolazioni preoccupate del danno ambientale, l'ENEL ha siglato con il comune di Montalto una convenzione in cui si impegna — pur mantenendo la decisione di realizzare caldaie policombustibile (con i costi conseguenti) — ad un uso quasi esclusivo del gas.

E poiché l'approvvigionamento di gas attraverso la rete metanifera oggi esistente non sarebbe più sufficiente per una potenza di 3300 MW, l'ENEL ne trae la motivazione per realizzare un impianto di approvvigionamento marino di gas, che aggiungerebbe alla gigantesca centrale policombustibile strutture portuali e di rigassificazione, per le quali una possibile interpretazione del decreto-legge n. 522 del 1988, convertito dalla stessa legge n. 42 del 1989, esimerebbe l'ENEL dalla valutazione di impatto ambientale.

La presente proposta di legge chiarisce anche il quadro normativo per questa materia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4431 in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani, è prevista la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale elettrica alimentata a gas, con una potenza installata non superiore a 2.000 MW.

3. Il progetto della centrale elettrica alimentata a gas, e di tutte le opere connesse, è sottoposto al procedimento di valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 341, e ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989. In caso di esito positivo del procedimento di valutazione, devono essere richieste le autorizzazioni necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ».

## ART. 2.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Alla centrale elettrica alimentata a gas, di potenza installata non superiore a 2.000 MW, di cui all'arti-

colo 1, nonché alle centrali site nel comune di Civitavecchia; si applicano i limiti minimi e massimi di emissione definiti con il decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.